

**SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE
SULL'INTERSCAMBIO DI CACCIATORI
PER LA STAGIONE VENATORIA 2021-2022**

Premesso che la L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 della Regione Marche - all'art. 16, comma 6 - e la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 della Regione Emilia-Romagna - all'art. 37, comma 1 - regolano gli scambi interregionali di cacciatori mediante accordi tra le Regioni;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche hanno attivato, nelle passate stagioni venatorie, accordi di interscambio, consentendo reciprocamente l'esercizio dell'attività venatoria a cacciatori che, pur non essendo residenti, fossero in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività medesima;

Rilevata la necessità di regolamentare anche per la stagione venatoria 2021-2022, attraverso uno specifico accordo operativo l'interscambio di cacciatori, in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni contenute nei calendari venatori approvati da ciascuna delle due Regioni, al fine di garantire un'equilibrata distribuzione di cacciatori tra i territori;

tutto ciò premesso e condiviso

la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna, rappresentate rispettivamente da _____ e da _____ convengono di individuare nel presente accordo i criteri e le modalità di interscambio di cacciatori secondo i contenuti di seguito riportati:

- A. L'esercizio venatorio nel territorio della Regione Marche è consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad un contingente di 600 cacciatori residenti in Emilia-Romagna, di cui 500 nell'A.T.C. di PS1 e 50 nell'A.T.C. PS2. Ulteriori domande di cacciatori emiliano-romagnoli verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Marche entro il numero massimo di 50 unità.
- B. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Marche. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, verranno soddisfatte sulla

base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sotto riportato:

- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
- cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
- cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti in Emilia-Romagna;
- cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

È parimenti consentito ad un contingente di 600 cacciatori residenti nella Regione Marche l'esercizio dell'attività venatoria negli A.T.C. istituiti in Regione Emilia-Romagna. Di questi, saranno comunque accolti nell'A.T.C. RN01 300 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino, e nell'ATC RN02 250 cacciatori, che comprendono 200 cacciatori della Repubblica di San Marino, in quanto rappresentata, per le questioni di cui al presente accordo, dalla Regione Marche. Ulteriori domande di cacciatori marchigiani verranno indirizzate in altri A.T.C. della Regione Emilia-Romagna entro il numero massimo di 50 unità.

- C. Per l'individuazione dei soggetti ammissibili, saranno prese in considerazione le domande già pervenute agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna. Tali domande, purché corredate di documenti atti a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, verranno soddisfatte sulla base delle quattro classi di priorità di seguito determinate e nell'ordine sotto riportato:

- cacciatori che siano proprietari o conduttori di fondi rustici ricompresi entro l'A.T.C. prescelto, individuati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e muniti di partita I.V.A.;
- cacciatori titolari di appostamento fisso di caccia nel territorio dell'A.T.C. prescelto;
- cacciatori nati in comuni compresi nell'A.T.C. richiesto ed attualmente residenti nelle Marche;
- cacciatori residenti nei comuni confinanti con l'A.T.C. richiesto.

Qualora il numero delle domande che rientrano nell'ambito di una determinata classe non possa essere soddisfatto integralmente, si procederà al sorteggio fra tutte le domande appartenenti alla medesima classe.

Qualora, altresì, in relazione ai posti disponibili sia possibile soddisfare tutte le domande riconducibili alle quattro classi sopra riportate e residuino ulteriori posti, si procederà al sorteggio fra tutte le domande indistinte non rientranti nelle priorità sopra riportate.

- D. Per l'individuazione dei cacciatori ammissibili in base al presente accordo, saranno prese in considerazione anche le domande pervenute ai singoli A.T.C. entro i termini dagli stessi concordati.
- E. La comunicazione nominativa di ammissione effettuata dall'A.T.C. costituisce titolo per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione interessata.
- F. Per i cacciatori ammessi sia negli A.T.C. della Regione Marche che negli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna in virtù del presente accordo, l'esercizio venatorio in tali A.T.C. avrà inizio a partire da domenica 3 ottobre, sia per la fauna selvatica stanziale che per quella migratoria. Ai cacciatori che usufruiscono dell'interscambio non è consentito l'esercizio del prelievo in deroga.
- G. Per la sola caccia al cinghiale in battuta è consentito ad un contingente massimo di 90 cacciatori della Repubblica di San Marino partecipare alla sola caccia in forma collettiva al cinghiale (caccia speciale) nell'A.T.C. RN02, purché in presenza di domanda presentata nei termini previsti dalla normativa vigente.
- H. Il presente accordo è valido per la stagione venatoria 2021-2022 e può essere oggetto di modifica o revoca nel

caso di sostanziali mutamenti della disciplina vigente in materia di caccia, tali da incidere sulle condizioni di reciprocità attualmente esistenti.

Ancona,

Bologna,

Per la REGIONE MARCHE

Per la REGIONE EMILIA-ROMAGNA
